



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Parasubordinazione

Autore: Edizioni Simone | 14/10/2015

**Parasubordinazione** (d. lav.): Termine con cui si indicano quei rapporti che si concretano in una **prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale**, anche se non a carattere subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.).

È definita **Parasubordinazione** perché ha natura di lavoro autonomo, ma presenta notevoli caratteristiche di somiglianza con il rapporto di lavoro subordinato, in particolare per lo stato di *dipendenza* del collaboratore nei confronti del committente.

Non esiste una categoria esaustiva della **Parasubordinazione** perché qualsiasi tipo di attività, quale che sia la sua natura, può in sostanza essere resa nella forma del lavoro autonomo, subordinato o della collaborazione coordinata e continuativa, a seconda del concreto atteggiarsi del rapporto. Il codice di procedura civile menziona quali esempi *tipici* il rapporto di *agenzia* e quello di *rappresentanza*.

Gli *elementi qualificanti* della **Parasubordinazione**, desumibili dalla nozione codicistica e dall'elaborazione giurisprudenziale, sono:

- *prestazione personale;*
  
- *assenza di subordinazione;*
  
- *prestazione d'opera non occasionale, ma continuativa in un determinato periodo di tempo;*
  
- *prestazione coordinata con l'attività del committente.*

Stante un'evidente analogia con la posizione dei lavoratori subordinati, anche alle prestazioni di lavoro inquadrate nella **Parasubordinazione** sono state estese alcune tutele del lavoro dipendente.